



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 59

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CASTEL IVANO-ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 E SS.MM.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 20.00, nella stanza virtuale in modalità di videoconferenza, come disposto dal decreto del Sindaco prot. n. 4200 dd. 30.03.2020, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BORTOLUZZI PETRA	X		
BOZZOLA EZIA	X		
CESCATO EZIO	X		
CESCATO RENZO	X		
DALLA TORRE MASSIMO	X		
FLORIANI ARMANDO	X		
PATERNOLLI WANNA	X		
PEDENZINI ATTILIO	X		
PURIN ANTONIO	X		
ROPELATO ELVIO	X		
ROPELATO OMAR	X		
SANDRI MARIO	X		
TESSARO EZIO	X		
TISI GABRIELE		X	
TOMASELLI KATIA	X		
TOMASELLI LUCA	X		
TOMASELLI MARIO	X		
VESCO ALBERTO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott. Dorigato Vittorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Renzo Cescato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 12 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18, co 3 bis 1 della legge provinciale 1 febbraio 2005 e dell'art. 24 co 4 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii, gli Enti Locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nella norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dall'articolo 20 del T.U.S.P., e trovano applicazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29 dicembre 2020 avente per oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Castel Ivano – art. 20 del DLGS 175/2016".

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...),

- tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montale, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castel Ivano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere.

comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RITENUTO mantenere la partecipazione nella Chieppena Srl che dopo la fase di avvio nel 2018 la società ha, per la prima volta evidenziato un risultato positivo. Infatti, la società ha concluso i lavori di costruzione della centrale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ha cominciato a produrre energia elettrica. La centrale è stata messa in parallelo il 18 marzo 2019 e al 31.12.2019 ha prodotto kw 1.258.238 che alla tariffa incentivante di Euro/kw 0,189 (riconosciuta alla Società dal GSE) ha prodotto un fatturato di Euro 237.807,00 più IVA e un utile d'esercizio pari ad Euro 101.480,00; nel 2020, anno avaro di precipitazioni a parte fine novembre e primi dicembre, ha prodotto kw 1.091.000 per un fatturato di Euro 206.199,00 + IVA ed un risultato d'esercizio pari ad Euro 48.880,00; per il 2021 si registra una produzione al 30.11.2021 già fatturata di kw 1.415.576 per un fatturato di Euro 267.543,86.

Si precisa inoltre che la società non ha dipendenti ed ha un numero di amministratori pari a 5 (consiglio di amministrazione), che esercitano il loro mandato senza remunerazione e, in secondo luogo, che lo statuto della società, all'art. 19, stabilisce che i compensi agli amministratori sono stabiliti dai soci e, nel caso specifico, il Comune detiene la maggioranza del capitale sociale e quindi la maggioranza dei voti. Di conseguenza l'attribuzione di compensi agli amministratori è di esclusiva competenza del Comune.

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successivamente modificato con legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;

VISTO il parere del Revisore dei conti pervenuto in data 20 dicembre 2021 prot. 20445;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successivamente modificato con legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione che dà il seguente risultato: n. 17 voti favorevoli e n. 0 astenuti, contrari n. 0 espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castel Ivano alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di mantenere la partecipazione nella Chieppena Srl che dopo la fase di avvio nel 2018 la società ha, per la prima volta evidenziato un risultato positivo. Infatti, la società ha concluso i lavori di costruzione della centrale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ha cominciato a produrre energia elettrica. La centrale è stata messa in parallelo il 18 marzo 2019 e al 31.12.2019 ha prodotto kw 1.258.238 che alla tariffa incentivante di Euro/kw 0,189 (riconosciuta alla Società dal GSE) ha prodotto un fatturato di Euro 237.807,00 più IVA e un utile d'esercizio pari ad Euro 101.480,00; nel 2020, anno avaro di precipitazioni a parte fine novembre e primi dicembre, ha prodotto kw 1.091.000 per un fatturato di Euro 206.199,00 + IVA

ed un risultato d'esercizio pari ad Euro 48.880,00; per il 2021 si registra una produzione al 30.11.2021 già fatturata di kw 1.415.576 per un fatturato di Euro 267.543,86.

Si precisa inoltre che la società non ha dipendenti ed ha un numero di amministratori pari a 5 (consiglio di amministrazione), che esercitano il loro mandato senza remunerazione e, in secondo luogo, che lo statuto della società, all'art. 19, stabilisce che i compensi agli amministratori sono stabiliti dai soci e, nel caso specifico, il Comune detiene la maggioranza del capitale sociale e quindi la maggioranza dei voti. Di conseguenza l'attribuzione di compensi agli amministratori è di esclusiva competenza del Comune.

Si aggiunge che nel caso in cui si dovesse ritenere l'investimento economicamente non conveniente, la soluzione della soppressione della società potrà essere attuata o mediante liquidazione (art. 33 dello statuto) o, se possibile, mediante cessione della partecipazione, per la quale vige, secondo quanto stabilito all'art. 7 dello Statuto della società (salvo modifiche dello stesso), il diritto di prelazione agli altri soci privati;

- 3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 5) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Castel Ivano;
- 6) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 7) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3°, della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Renzo Cescato

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Dorigato

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.